



**ITA**

ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e  
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Corea del Sud, Seoul 18 - 20 maggio 2026

## BORSA VINI COREA DEL SUD 2026

Nel quadro delle iniziative promozionali dedicate al vino italiano per il 2026, l'Agenzia ICE organizza una nuova edizione della BORSA VINI in Corea del Sud, dopo i risultati molto positivi delle ultime due edizioni.

L'evento si terrà presso High Street Italia (Seoul) dal 18 al 20 maggio 2026 e prevederà tre giornate di attività integrate: un workshop con incontri B2B mirati tra produttori italiani e operatori coreani (importatori, distributori, GDO e retail), una sessione di orientamento al mercato per approfondire dinamiche e potenzialità del comparto e un retail tour facoltativo presso punti vendita significativi della capitale.

Nei mesi che precedono sarà inoltre proposto un webinar introduttivo, la cui data verrà comunicata alle aziende iscritte.

### PERCHE' PARTECIPARE

La Borsa Vini in Corea del Sud rappresenta un efficace e ormai consolidato strumento di promozione commerciale, molto gradito alle aziende, che consente un agile e immediato approccio al mercato, con un forte contenimento dei costi di allestimento e di viaggio.

Nel 2025 il mercato del vino in Corea del Sud sta proseguendo in una fase di consolidamento e stabilizzazione dopo gli anni di forte crescita, diventando più selettivo. Nei primi dieci mesi del 2025, le importazioni di vino hanno raggiunto 361,7 milioni di USD, in calo del -6,81% rispetto all'anno precedente, ma la Corea rimane uno dei mercati asiatici più dinamici e orientati alla qualità.

In questo contesto, l'Italia mantiene una posizione stabile. Nello stesso periodo, le importazioni di vino dall'Italia sono ammontate a 48,3 milioni di USD, in diminuzione del -8,25%, ma con una quota di mercato pressoché invariata al 13,37%, confermando il ruolo dell'Italia come terzo fornitore di vino del Paese. Ciò riflette la fiducia costante dei consumatori coreani nella qualità e nella diversità dei vini italiani.

I consumatori coreani mostrano inoltre una crescente attenzione verso qualità, salute, sostenibilità e autenticità, con un interesse sempre maggiore per i vini premium. Questa evoluzione si allinea alle caratteristiche distinte del vino italiano e offre nuove opportunità ai brand capaci di comunicare storia e identità territoriale. Nel complesso quindi la Corea del Sud rimane un mercato ricettivo e ad alto potenziale.



Agroalimentare - prot. n°0144098/25 del  
15/12/2025

Bevande, Bevande Alcoliche Distillate, Vino di  
Uve,

Luogo:  
Corea del Sud, Seoul

Data Evento:

18 - 20 maggio 2026

Scadenza Adesioni:

15/01/2026

Data Pubblicazione: 15/12/2025

Siti Utili:

<https://www.ice.it/it>;

<https://www.highstreetitalia.com/>

Iscriviti alla Newsletter ICE:  
<https://www.ice.it/it/newsletter>

# Offerta ICE-Agenzia

Nella **quota di partecipazione** sono inclusi i seguenti servizi:

- assegnazione di una postazione completamente attrezzata con cartello nominativo dell'azienda, ricambio bicchieri, secchiello per il ghiaccio, sputacchiera, snack;
- predisposizione di un invito ufficiale che verrà inviato agli operatori del settore presenti in Corea del Sud: importatori, distributori, ristoratori e giornalisti locali;
- spedizione campionature da un punto di raccolta in Italia alla sede dell'evento e relativo sdoganamento;
- masterclass con vini dei partecipanti selezionati a giudizio di un esperto;
- realizzazione di un piano di comunicazione su social media e stampa specializzata;
- realizzazione di un catalogo digitale e uno cartaceo che sarà distribuito agli operatori partecipanti;
- prima assistenza commerciale sul mercato coreano.

L'iniziativa seguirà il seguente programma di massima:

## 18 maggio 2026 - GIORNO 1

Retail tour (facoltativo) e sistemazione postazioni aziendali presso High Street Italia

## 19 maggio 2026 - GIORNO 2 - Borsa Vini

Sessions di incontri B2B, di cui una esclusiva per gli importatori, alternate a Masterclass. In serata evento di networking con media e influencer

## 20 maggio 2026 - GIORNO 3 - Borsa Vini

Sessions di incontri B2B alternate a Masterclass. Chiusura entro le ore 18.00

### SPEDIZIONE CAMPIONATURA

L'Agenzia ICE si farà carico della spedizione aerea in GROUPAGE da un punto di raccolta in Italia fino a consegna nel luogo dell'evento. Rimane a cura e a carico delle aziende partecipanti la spedizione in Italia fino al punto di raccolta. Maggiori dettagli verranno forniti successivamente tramite specifica comunicazione. **Si chiede particolare attenzione nel rispetto delle scadenze e modalità che verranno comunicate nella circolare tecnica organizzativa che sarà inviata successivamente alle aziende ammesse.**

### NUMERO MASSIMO DI AZIENDE AMMESSE ALL'EVENTO: 45

**È richiesta la presenza del titolare o di un delegato aziendale, che possa condurre trattative commerciali in lingua inglese.**

### CONSORZI / ENTI AGGREGATORI / AZIENDE COMMERCIALI

I consorzi possono richiedere un massimo di n° 3 tavoli e su ogni tavolo potranno essere rappresentate massimo n° 5 aziende. Dovranno fornire all'Agenzia ICE il **MANDATO** a rappresentare le aziende partecipanti per ogni azienda rappresentata, da inviare tramite PEC a vini@cert.ice.it. Il totale di bottiglie ammesse è di massimo 30 per postazione. I consorzi o aziende commerciali che vogliono prendersi in carico il pagamento della quota di partecipazione, dovranno fornire la **LETTERA DI ACCOLLO**, da inviare tramite PEC a vini@cert.ice.it, indicandone l'oggetto, oltre alla ragione sociale dell'azienda ammessa, anche l'iniziativa "Borsa Vini in Corea del Sud 2026" e i riferimenti necessari per la fatturazione.

**Aziende con rappresentanza commerciale:** possono richiedere n° 1 postazione in cui rappresentare più produttori. In tal caso dovranno fornire una **LIBERATORIA** per ogni azienda rappresentata, da inviare tramite PEC a vini@cert.ice.it. L'invio della liberatoria deve essere effettuato tassativamente **entro 10gg dalla ricezione della lettera di ammissione**. I produttori rappresentati non verranno considerati partecipanti e pertanto la fatturazione, il nominativo nella postazione e nel catalogo ICE e la pubblicità si riferiranno al solo consorzio / ente aggregatore / azienda commerciale che ha inviato la domanda di adesione.

### TIPOLOGIE DI BOTTIGLIE AMMESSE

Non sono previste restrizioni dal punto di vista doganale e della normativa coreana, tuttavia per esigenze di gestione logistica dell'evento sono ammessi solo:

- vini in bottiglia di vetro di capacità uguale o minore a 0,75 litri;
- spirits in bottiglia di vetro di capacità uguale o minore a 0,75 litri.

E' ammesso un quantitativo massimo di 30 bottiglie. Le aziende i cui vini saranno selezionati per partecipare alla Masterclass dovranno prevedere la spedizione di un quantitativo aggiuntivo di bottiglie. Maggiori istruzioni verranno fornite nella circolare organizzativa.

### PRODOTTI AMMESSI

I prodotti dovranno essere esclusivamente di origine italiana (cfr. art. 3 e art. 12 del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dall'ICE Agenzia). **Possono essere presentati vini (compresi analcolici), liquori, spiriti e birre (comprese analcoliche).** Si segnala che, ai fini dell'importazione in Corea del Sud, vino e spiriti sono soggetti a regimi fiscali differenti: il vino beneficia di un carico fiscale relativamente più contenuto, mentre gli spiriti sono assoggettati a un sistema fiscale più oneroso, con dazi e imposte interne più elevate, determinate anche in funzione della gradazione alcolica e della tipologia di prodotto, con un conseguente impatto significativo sul prezzo finale al consumo. La manifestazione è di tipo "professionale" e l'accesso è riservato esclusivamente a qualificati operatori del settore previamente registrati. È vietato l'accesso e la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 19 anni, in conformità alla normativa vigente nella Repubblica di Corea. L'Ufficio ICE di Seoul rimane comunque a disposizione per maggiori informazioni.

[www.ice.it](http://www.ice.it)

## FATTURAZIONE - info importanti

L'Agenzia ICE provvederà ad emettere fattura successivamente alla comunicazione di ammissione inviata alle aziende. Non saranno ammesse le aziende morose o non in regola con i pagamenti nei confronti dell'Agenzia. La fattura emessa sarà visibile nel cassetto fiscale SDI dell'azienda. **SI RACCOMANDA DI PROCEDERE AL PAGAMENTO SOLO DOPO IL RICEVIMENTO DELLA FATTURA E TRAMITE IL SISTEMA PAGO PA (NON TRAMITE BONIFICO BANCARIO) E ENTRO I TERMINI INDICATI SULLA FATTURA (30 GG).**

Qualora la fattura debba essere intestata a un soggetto diverso dall'azienda iscritta, si prega di comunicarlo tempestivamente, allegando una liberatoria scritta firmata dal terzo soggetto che autorizzi l'Agenzia ICE a emettere la fattura con le nuove coordinate. Eventuali variazioni dell'intestazione e/o delle diciture da riportare in fattura dovranno essere segnalate contestualmente alla scheda di adesione. **Non sarà possibile accettare richieste di modifica per fatture già emesse.**

Per quanto concerne invece diciture per **OCM, CUP o bandi**, relativi alla fattura dell'iniziativa, saranno fornite istruzioni a seguito dell'**ammissione**. Previo rilascio di un'apposita autocertificazione, l'**azienda che ne faccia richiesta alla ricezione della lettera di ammissione**, riceverà a seguito dell'iniziativa una lettera di accompagnamento riportante i dati indicati.

**DICHIARAZIONE D'INTENTO:** L'azienda che intenda avvalersi della facoltà di acquisire beni e servizi senza l'applicazione dell'IVA deve procedere all'invio della dichiarazione d'intento secondo le istruzioni nell'allegato dedicato entro i termini di rinuncia senza penale e, in ogni caso, prima dell'emissione della fattura.

## CONTATTI

### ICE-AGENZIA ROMA

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane  
Via Liszt 21 - 00144 Roma

### UFFICIO AGROALIMENTARE

**Dirigente:** BRUNELLA SACCOME  
**Riferimenti:** Alessandra Ferri Francesca Garreffa  
Email: bvcorea2026@ice.it  
Pec: vini@cert.ice.it  
Tel: 06 59926532 - 59926136

### ICE SEOUL

ITALIAN TRADE COMMISSION  
15F. CHEONGGYE HANKOOK BLDG, 11  
CHEONGGYECHEON-RO JONGRO-GU  
03187 SEOUL  
Direttore: FERDINANDO GUELI  
Tel: 00822 7790811  
Fax: 00822 7572927  
seoul@ice.it

## Modalità di adesione

1 Postazione

€ 1.000,00 + IVA

Numero totale delle postazioni disponibili: 45

Come da comunicazione sulla pagina settoriale del sito dell'ICE, a partire dal 1° novembre 2024 è attiva una nuova modalità di adesione alle iniziative di promozione del settore agroalimentare dell'Agenzia ICE.

L'adesione avverrà in due fasi distinte:

1) **Pubblicazione della presente circolare e compilazione scheda** dal 15 DICEMBRE 2025, cliccando sull'apposito tasto **PER ADERIRE CLICCA QUI** (in alto a destra) è possibile visionare le condizioni di partecipazione, verificare e inserire i dati richiesti e compilare la domanda di adesione online. Si riceverà una email noreply con la documentazione che andrà firmata digitalmente o stampata, compilata, firmata dal legale rappresentante e datata ove richiesto;

2) **Apertura adesioni e invio della PEC**: a partire dal 22 DICEMBRE 2025 alle ore 9:00 fino al 15 GENNAIO 2026 sarà possibile inviare le PEC con tutta la documentazione precedentemente compilata e firmata. Tale documentazione deve essere inviata in UN UNICO FILE PDF con oggetto "BORSA VINI IN COREA DEL SUD 2026 - [RAGIONE SOCIALE AZIENDA]" esclusivamente via PEC a [vini@cert.ice.it](mailto:vini@cert.ice.it) entro e non oltre la scadenza del 15 GENNAIO. Non sarà possibile processare domande con allegati multipli o in formati diversi dal PDF.

**Attenzione: le domande pervenute prima o dopo il periodo di apertura delle adesioni non saranno considerate valide. Il criterio di ammissione alle iniziative rimarrà quello cronologico di ricezione della PEC. Nel caso di invii multipli di domande di adesione via PEC, sarà considerata VALIDA SOLTANTO L'ULTIMA PEC RICEVUTA, che annulla e sostituisce le precedenti.**

Ricordiamo che la sola registrazione online non equivale a domanda di adesione o inserimento in graduatoria. L'ordine cronologico di arrivo delle domande, fino a esaurimento dei tavoli disponibili, e l'eventuale lista di attesa, saranno determinati dalla data e dall'ora di ricezione della Scheda di Adesione inviata tramite PEC.

Si ricorda che i documenti che dovranno essere FIRMATI DIGITALMENTE oppure STAMPATI, TIMBRATI, FIRMATI dal legale rappresentante sono i seguenti:

1. Modulo di partecipazione compilato;
2. Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative dell'Agenzia ICE;
3. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

La partecipazione all'evento sarà confermata attraverso invio all'azienda di una **LETTERA DI AMMISSIONE** che sarà inviata qualche giorno dopo la data di chiusura delle iscrizioni, tramite PEC.

Informiamo inoltre che durante la procedura di adesione non verranno fornite indicazioni circa il corretto arrivo delle pec, la posizione in graduatoria e la conformità dei documenti inviati.

**Raccomandiamo alle aziende di NON procedere a prenotazione aeree o alberghiere prima della conferma di partecipazione che sarà notificata via PEC con specifica comunicazione di ammissione ufficiale, dopo la chiusura delle iscrizioni.**

**NON SONO CONSENTITE CONDIVISIONI DI POSTAZIONE. AD OGNI AZIENDA SARÀ ASSEGNATO UN TAVOLO.**

## CAUSE DI ESCLUSIONE, RINUNCE E PENALI

### ESCLUSIONE

Non saranno accolte le domande

- senza timbro e firma del legale rappresentante o rappresentante dell'impresa;
- pervenute da parte di aziende morose nei confronti dell'Agenzia anche se presentate da organismi associativi;
- trasmesse in forma diversa dall'invio via PEC ([vini@cert.ice.it](mailto:vini@cert.ice.it));
- incomplete degli allegati Regolamento generale a cui l'adesione è soggetta, della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dell'Informativa sulla privacy, timbrati e firmati;
- ricevute oltre il termine indicato.

### ESCLUSIONE PER SOPRAVVENUTA MOROSITÀ O MANCATO VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE

Ai sensi dell'art.8 del regolamento allegato, qualora l'azienda/ente/soggetto espositore non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta entro i termini previsti o specificamente indicati, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand assegnato.

**L'azienda regolarmente ammessa che non versi la quota di partecipazione nei termini indicati, perde la titolarità dello stand ed è considerata a tutti gli effetti rinunciataria con effetto immediato e soggetta pertanto alle penali previste all'art. 13 e sotto richiamate.**

## PENALE PER RINUNCIA TARDIVA, NO SHOW, ESCLUSIONE

Ai sensi all'art.13 del Regolamento in caso di rinuncia notificata all'ICE via PEC all'indirizzo [vini@cert.ice.it](mailto:vini@cert.ice.it) entro 2 o massimo 10 giorni (il tempo sarà indicato nella lettera di ammissione) dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa, nulla è dovuto dall'azienda. Superato tale termine, l'azienda è tenuta al pagamento della penale relativamente alle postazioni richieste che sarà calcolata sul costo effettivo delle stesse (pari a € 1.000,00). Ove le postazioni inizialmente assegnate all'azienda rinunciataria vengano successivamente

riassegnate in tempo utile ad altra azienda, l'azienda rinunciataria sarà tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% del costo delle stesse (pari a € 150,00). La mancata partecipazione alle attività programmate, inclusa l'assenza di propri rappresentanti o di personale incaricato, sarà considerata a tutti gli effetti come rinuncia oltre i termini ai fini dell'applicazione della penale ("no show"). In tal caso, la quota di partecipazione rimarrà interamente dovuta, pari al valore dei moduli espositivi assegnati (€ 1.000,00).

### SERVIZI ICE

Gli Uffici ICE all'estero sono in grado di fornire una vasta gamma di servizi personalizzati di assistenza marketing e di informazione. Si suggerisce quindi di contattare direttamente l'Ufficio ICE di Seoul ([seoul@ice.it](mailto:seoul@ice.it)) per valutare eventuali servizi accessori.

Per maggiori informazioni sui servizi di assistenza e consulenza dell'Agenzia ICE contattare:

Ufficio Servizi alle Imprese - URP, [urp@ice.it](mailto:urp@ice.it), n. verde 800 98 98 00 lun-ven 10.00/12.30.

### SERVIZI DIGITALI ALLE IMPRESE

Per conoscere tutti i **servizi digitali** a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane visita la pagina [www.ice.it/it/servizi-digitali](http://www.ice.it/it/servizi-digitali). Per conoscere e aderire al progetto **TrackIT Blockchain** visita la pagina [www.ice.it/blockchain](http://www.ice.it/blockchain) (scaduta 31 dicembre 2025). Per conoscere e aderire ai **Progetti eCommerce** visita la pagina <https://www.ice.it/it/settori/gdo-e-commerce/e-commerce>

# **REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL'ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE**

**Il presente regolamento ha carattere di indirizzo generale. Particolari specifiche attinenti alle singole iniziative sono precise nelle relative circolari di pubblicizzazione.**

## **ART. 1. PREMESSA**

Le iniziative sono organizzate dall'ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito denominata ICE-Agenzia, per sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. Tale attività è svolta nel quadro della politica di promozione ed internazionalizzazione delle imprese in conformità alle linee guida e di indirizzo strategico assunte dalla Cabina di Regia istituita dal D.L. 6/12/11 n. 201, convertito dalla L. 214 del 22/12/11.

## **ART. 2. PARTECIPAZIONE**

Sono ammesse a partecipare le aziende italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA. Qualora partecipino tramite propri incaricati o rappresentanti in loco, rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione. Sono altresì ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come "domanda collettiva" di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con l'ICE-Agenzia in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgo no tutte le norme contenute nel presente "Regolamento" unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate dall'ICE-Agenzia per la specifica iniziativa. Il termine "azienda" indicato nel presente "Regolamento" vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare all'iniziativa in riferimento.

## **ART. 3 - PRODOTTI AMMESSI E VERIFICHE**

I prodotti promossi e/o esposti in occasione di eventi organizzati dall'ICE-Agenzia devono obbligatoriamente rispettare la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55. È quindi fatto tassativo divieto di promuovere e/o esporre negli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia prodotti che non rispettino tale succitata normativa. Le aziende produrranno, unitamente alla "domanda di ammissione" di cui al successivo art. 3, un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi e/o esposti.

Fatta salva la possibilità di esperire ogni ulteriore azione legale qualora ne ricorrono gli estremi, l'ICE-Agenzia si riserva il diritto di effettuare verifiche, senza preavviso, sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui sopra e sull'effettiva ed esclusiva promozione e presenza di prodotti Made In Italy da parte delle aziende partecipanti, durante gli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia. Le verifiche durante le iniziative promozionali vengono effettuate dall'ICE-Agenzia attraverso il proprio personale, anche locale, con l'eventuale supporto di personale tecnico incaricato, esperto in materia doganale, su disposizione impartita dall'Ufficio Responsabile dell'iniziativa. Nel corso delle verifiche viene redatto un apposito verbale che viene inviato all'impresa entro 5 giorni lavorativi dalla data della verifica. Entro lo stesso termine il verbale viene trasmesso al Dirigente dell'Ufficio responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia che, nel caso siano state riscontrate irregolarità, provvede alle contestazioni formali all'impresa entro ulteriori 5 giorni. L'impresa ha la possibilità di produrre controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento delle contestazioni. Scaduto tale termine, il Dirigente dell'Ufficio Responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia di Roma potrà decidere la sospensione dell'azienda alla partecipazione delle iniziative organizzate dall'ICE-Agenzia per un periodo di minimo 6 (sei) mesi ad un massimo di 3 (tre) anni.

## **ART. 4. DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI**

L'adesione all'iniziativa può essere avanzata esclusivamente tramite la "domanda di ammissione" con le modalità previste dalla/e circolare/i informativa/e.

Deve pervenire entro i termini indicati per la specifica iniziativa, insieme a un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi ed esposti, di cui all'art. 3.

In ogni caso, sono prese in considerazione, prioritariamente, le "domande di ammissione" pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte.

Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda con apposizione del timbro recante la denominazione sociale.

L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro in esse contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni precedenti.

Sono escluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti all'ICE-Agenzia o all'ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero; non si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome dell'ICE-Agenzia o all'immagine dell'Italia; non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate da parte degli operatori locali; non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o leggi del paese ospitante; hanno agito in violazione delle norme a tutela della proprietà intellettuale; non hanno comunicato, entro la data di realizzazione dell'evento o entro il termine previsto dalla/e circolare/i, la propria rinuncia alla partecipazione ad iniziative che non prevedevano quota di partecipazione causando lamentele o proteste giustificate da parte delle altre aziende italiane ed estere partecipanti.

In ogni caso l'eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicato all'azienda interessata con l'indicazione delle relative motivazioni.

## **ART. 5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE**

La quota di partecipazione, indicata nella circolare relativa alla specifica iniziativa, ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni se non espressamente previsto. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa. Tale quota è definita a forfait oppure, in caso di fiere o mostre, parametrata ai mq. o ai "moduli" e non è comprensiva dell'IVA, ove dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere soggetta ad aumenti. Con la firma della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 10%.

## **ART. 6. PARTECIPAZIONI A TITOLO GRATUITO**

Il presente Regolamento è valido anche per le iniziative che non prevedono per l'adesione il pagamento di una quota di partecipazione.

## **ART. 7. AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA**

L'ammissione all'iniziativa è data dall'ICE-Agenzia a mezzo comunicazione scritta. L'assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall'ICE-Agenzia tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. A causa delle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi l'ICE-Agenzia può avere necessità di assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta.

L'ICE-Agenzia si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti.

In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all'azienda una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo accordo scritto con l'ICE-Agenzia.

## **ART. 8. PAGAMENTI E RIMBORSI**

Con la sottoscrizione della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a versare l'ammontare dovuto. Per talune iniziative può essere richiesto dall'ICE-Agenzia un anticipo sull'importo totale. Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione all'iniziativa l'ICE-Agenzia procederà all'emissione della fattura per l'importo da corrispondere. L'azienda ammessa prende atto che, per expressa pattuizione qui assunta tra le parti, anche in expressa deroga a quanto indicato dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, il termine di pagamento della fattura è indicato sulla fattura medesima e che il mancato rispetto del termine determina, senza che sia necessaria la costituzione in mora, l'applicazione da tale momento e sino al saldo, degli interessi legali di mora ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni e delle spese per danni previste nel medesimo Decreto Legislativo.

In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati solo se l'azienda non riconfermerà la propria adesione. Qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini previsti dalla fattura o dalla circolare di partecipazione, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato o partecipare all'iniziativa.

## **ART. 9. PRESTAZIONI A CARICO DELL'AZIENDA ESPOSITRICE**

Sono di norma a carico dell'azienda espositrice le seguenti prestazioni alle quali la stessa dovrà provvedere in proprio ed a proprie spese, salvo diversa indicazione: spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a destinazione nell'area-stand assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione campionario in esposizione all'interno area-stand, compresa movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione all'interno dell'area-stand fino ai macchinari-apparecchiature in esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisti di impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta dell'ICE-Agenzia; assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il reperimento del personale per lo stand e l'installazione di telefoni, fax ed altre apparecchiature può essere richiesto all'ICE-Agenzia fermo restando che i relativi costi saranno a carico dell'azienda partecipante.

## **ART. 10. DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND**

L'area e/o lo stand, se predisposto dall'ICE-Agenzia, vengono forniti secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa. Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito. A conclusione dell'iniziativa gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi.

La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/insegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata dall'ICE-Agenzia laddove fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire un'uniformità di presentazione della grafica. L'esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione dell'ICE-Agenzia in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell'etica vigente nel paese ospitante.

## **ART. 11. AREA/STAND NON ALLESTITI**

Nel caso di iniziative in cui l'ICE-Agenzia procede alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e/o arredamento della propria area/stand impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa ecc., previsti e pubblicati dagli Enti o Società organizzatrici della manifestazione.

## **ART. 12. SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO**

L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L'espositore si impegna altresì, prima della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non iniziare lo smontaggio o il reimballaggio del campionario prima del termine previsto dalla/e circolare/i o dal regolamento dell'ente fiero. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all'immagine della manifestazione e dell'Italia, può comportare l'esclusione da altre iniziative dell'ICE-Agenzia. L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di far ritirare dall'esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l'immagine della manifestazione o dell'Italia, con i fini istituzionali dell'attività dell'ICE-Agenzia stesso, con il tema dell'iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del paese in cui ha luogo l'iniziativa stessa.

E' in ogni caso vietato esporre prodotti stranieri e/o distribuire materiale pubblicitario a tali prodotti.

## **ART. 13. RINUNCE**

L'azienda che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all'ICE-Agenzia avente valore legale nelle modalità eventualmente previste per la specifica iniziativa.

Se la rinuncia viene notificata all'ICE-Agenzia entro 10 giorni dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa o la riduzione della superficie assegnata, nulla è dovuto dall'azienda.

In casi eccezionali, espressamente previsti nella/e circolare/i informativa/e, e dipendenti dalla tipologia delle iniziative e dalle loro finalità, nonché dalla ristrettezza dei tempi di realizzazione, tale termine può essere ridotto. Non può, tuttavia, essere inferiore a 2 giorni.

Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dall'ICE-Agenzia per la realizzazione dell'iniziativa.

Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all'azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la prima sarà

tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% dell'ammontare dovuto. In caso di iniziative che non prevedano la riassegnazione di spazi/ stand, trascorso tale termine, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto.

## **ART. 14. RECLAMI**

Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dall'ICE-Agenzia, dovranno essere immediatamente contestati dall'azienda ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto all'ICE-Agenzia onde consentirne l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L'ICE-Agenzia potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimenti-arredi dell'area-stand, l'azienda dovrà, a seconda se gli stessi vengano rilevati: al momento della consegna, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno dell'inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell'art. 1578 C.C., ed il mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l'accettazione senza riserve dell'area-stand); durante lo svolgimento dell'iniziativa, comunicarli per iscritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine della manifestazione. L'eventuale risarcimento derivante dai vizi sopraccitati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo.

## **ART. 15. AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITÀ**

L'ICE-Agenzia pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni stampa, etc.).

## **ART. 16. TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITÀ DOGANALI**

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per l'espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l'introduzione o la movimentazione delle merci nell'ambito dell'area espositiva. L'ICE-Agenzia non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l'espositore è diretto. L'espositore è tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale viene realizzata l'iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L'espositore è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel quale si svolge l'iniziativa per l'introduzione o l'esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.

## **ART. 17. ASSICURAZIONE**

La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione a beni e persone. L'assicurazione del campionario, quando prevista, è condizionata all'invio all'ICE-Agenzia, entro i termini indicati, della fattura pro-forma o altro documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce destinata all'esposizione. L'ICE-Agenzia non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti.

## **ART. 18. ORGANIZZAZIONE VIAGGI**

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo- logistico, una o più Agenzie di viaggio per l'organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'ICE-Agenzia per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l'Agenzia e l'espositore è diretto.

## **ART. 19. PERSONALE PER LO STAND**

L'ICE-Agenzia offre un servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà essere mosso all'ICE-Agenzia per eventuali controversie con tali addetti. Il rapporto tra detto personale e l'azienda è diretto.

## **ART. 20. FORO COMPETENTE**

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'ICE-Agenzia e le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Data \_\_\_\_\_

Firma e timbro del Legale Rappresentante



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e  
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, in qualità di rappresentante legale di:

Impresa  Consorzio di imprese  Start-up  RTI (Reti di imprese) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_

prov. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_

con riferimento all'iniziativa \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(indicare nome-luogo e data di svolgimento), consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritieri, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del DPR 445 del 28.12.2000,

### DICHIARA

ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dall'ICE-Agenzia, che i prodotti promossi e/o esposti in occasione dell'evento di cui sopra rispettano la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere sempre trasmessa all'ICE-Agenzia

Data \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_

(Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante)



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e  
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

## **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("RGPD")**

I suoi dati personali sono trattati al fine di consentirle la partecipazione all'Evento organizzato da Agenzia ICE e i suoi partners.

Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio richiesto; l'eventuale rifiuto di fornire tali informazioni ne impedirà l'erogazione. Il conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di offrirle un servizio maggiormente personalizzato. Saranno altresì trattati dati di servizio quali informazioni relativi al traffico telematico dei servizi audio e videoconferenza per la gestione alla partecipazione all'Evento. Nel caso in cui l'evento sia documentato con mezzi audiovisivi, ritraendo il pubblico partecipante, il materiale raccolto potrà essere diffuso tramite stampa, canali social, radio, web, tv. La permanenza nel luogo di svolgimento verrà considerata come assenso alla raccolta audiovisiva ed alla possibile diffusione.

I suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente al fine di assicurare la migliore riuscita dell'Evento o per adempiere a compiti di interesse pubblico e specifici obblighi di legge.

I dati conferiti confluiscano altresì nella Banca Dati Centrale dell'Agenzia ICE, che potrà utilizzarli nell'ambito della propria attività istituzionale e dunque per promuovere e sviluppare il commercio del suo prodotto e/o servizio all'estero, come previsto dell'art. 14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall'art.22 c. 6 D.L. 201/11 convertito in L.214/11 e modificato dall'art.2 cc. 6 e 7 del D.L. 104/2019 convertito dalla L. 132/2019, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 sulla tutela dei dati personali delle persone fisiche, come richiamate dall'art. 4 del citato Regolamento.

I suoi dati potranno, quindi, essere utilizzati per l'invio di proposte di partecipazione ad altre iniziative organizzate dall'Agenzia ICE quali fiere, workshop, seminari, corsi di formazione, ecc. ed utilizzati per rilevare la customer satisfaction ed effettuare altri sondaggi attinenti alle attività istituzionali e di pubblico interesse dell'Agenzia ICE.

Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate.

Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare in qualunque momento i diritti di cui all'articolo 15 e ss. del Reg. UE 2016/679.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: Agenzia-ICE, Via Liszt 21, 00144 Roma, o al responsabile dell'Ufficio organizzatore dell'iniziativa riportato nella presente comunicazione, della sede di Roma, o al Responsabile della Protezione Dati al seguente indirizzo email: [privacy@ice.it](mailto:privacy@ice.it).

Se desidera avere informazioni più dettagliate, legga il testo completo dell'informativa al seguente link <https://www.ice.it/it/privacy>



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e  
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

## DICHIARAZIONE DI INTENTO

*L'esportatore abituale che intende avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza l'applicazione dell'Iva è tenuto a redigere e trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate (direttamente, ossia tramite Entratel o Fisconline, ovvero mediante un soggetto abilitato) la dichiarazione di intento in conformità al modello approvato.*

*L'ICE Agenzia provvederà a riscontrare l'invio attraverso il proprio cassetto fiscale prima dell'emissione della fattura.*

*Copia della dichiarazione e della ricevuta telematica potranno essere inviate, a discrezione del cliente, all'indirizzo mail: [dichiarazionidintento@ice.it](mailto:dichiarazionidintento@ice.it).*

*Il mancato invio della Dichiarazione di Intento all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale comporterà l'impossibilità, per l'ICE, di emettere la fattura in esenzione IVA con esclusione di intervenire successivamente all'emissione della fattura.*

## I Servizi Digitali di Agenzia ICE



TrackIT blockchain



E-commerce



Fiera Smart 365



Export.gov.it

### TrackIT blockchain

Il progetto offre a **250 aziende** del sistema moda e dei settori agroalimentare, cosmetica e arredo/design, il **tracciamento gratuito della filiera produttiva** per tutelare il *Made in Italy*, contrastare i fenomeni di contraffazione e dell'*Italian Sounding*, e disporre di uno strumento di *storytelling* per raccontare la storia e i valori dell'azienda. Per partecipare all'iniziativa, le aziende interessate dovranno compilare il modulo di adesione presente alla seguente [pagina](#) entro la data indicata sul sito.

### I progetti e-commerce

I progetti *e-commerce* sostengono il percorso di internazionalizzazione sui canali digitali delle PMI italiane, offrendo condizioni di accesso a costi agevolati, campagne promozionali, supporto e formazione dedicata. Tutti i progetti e le indicazioni sulle date di raccolta delle adesioni sono presenti nella [pagina ufficiale](#) del sito dedicata agli accordi *e-commerce*, che è in costante aggiornamento. Inoltre, a questo [link](#) è possibile prenotare una consulenza gratuita con il nostro team dedicato.

### La piattaforma Fiera Smart 365

[Fiera Smart 365](#) è uno strumento innovativo, che consente la creazione di eventi virtuali e incontri B2B *online*. Per la partecipazione agli eventi organizzati sulla piattaforma non è prevista l'iscrizione di singole aziende o singoli soggetti privati, ma il suo utilizzo viene concesso da parte di Agenzia ICE ad istituzioni e associazioni di categoria che, con il supporto dei nostri uffici settoriali o esteri, si occuperanno di coinvolgere le aziende. Fiera Smart 365 viene inoltre utilizzata per eventi organizzati direttamente dagli uffici settoriali o esteri della stessa Agenzia ICE. Si invitano le aziende a registrarsi al sito tramite questo [link](#), in modo da ricevere tutte le informative sulle prossime attività relative ai settori di interesse.

### Export.gov.it

Il portale [export.gov.it](#), punto di riferimento unico per orientarsi nel mondo dell'*export* e accedere più agevolmente a tutti i servizi di supporto per l'internazionalizzazione d'impresa offerti dai diversi enti, è stato realizzato da MAECl, Agenzia ICE, SACE, SIMEST, in collaborazione con CDP, le Regioni e le Camere di Commercio. È pensato sia per chi deve intraprendere i primi passi, sia per chi è già presente all'estero ma intende dare una spinta in più al proprio *business*.